

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 952/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 9 ottobre 2013

che istituisce il codice doganale dell'Unione

(rifusione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 33, 114 e 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) È necessario apportare numerose modifiche al regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) ⁽³⁾. È quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

(2) È opportuno garantire che il regolamento (CE) n. 450/2008 sia coerente con il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare con gli articoli 290 e 291 dello stesso. È opportuno altresì che il regolamento tenga conto dell'evoluzione del diritto dell'Unione e che alcune sue disposizioni siano adeguate allo scopo di facilitarne l'applicazione.

⁽¹⁾ GU C 229 del 31.7.2012, pag. 68.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 settembre 2013.

⁽³⁾ GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1.

(3) Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 TFUE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(4) In particolare, al momento della preparazione e dell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere che gli esperti degli Stati membri e del mondo delle imprese siano consultati in modo trasparente e con largo anticipo.

(5) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di: specificare il formato e il codice dei requisiti comuni in materia di dati per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e tra operatori economici e autorità doganali e l'archiviazione di tali informazioni e le norme procedurali relative allo scambio e all'archiviazione di informazioni che possono essere effettuati utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici; adottare le decisioni che autorizzano uno o più Stati membri a utilizzare mezzi per lo scambio e l'archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici; specificare l'autorità doganale che è competente per la registrazione degli operatori economici e di altre persone; specificare le disposizioni tecniche per lo sviluppo, la manutenzione e l'impiego di sistemi elettronici; specificare le norme procedurali in materia di concessione e prova dell'abilitazione di un rappresentante doganale a prestare servizi in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito; le norme procedurali concernenti la presentazione e l'accettazione di una richiesta di decisione relativa all'applicazione della normativa doganale nonché l'adozione e al monitoraggio di tale decisione; le norme procedurali relative all'annullamento, alla revoca e alla modifica di decisioni favorevoli; le norme procedurali concernenti l'utilizzo di una

